



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALLEGRINI, GASPARRI, BERSELLI e PISCITELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008

Nuove norme in materia di lotta alla pedofilia, alla pedopornografia
e allo sfruttamento dei minori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge affronta nuovamente il delicato tema della lotta allo sfruttamento sessuale dei soggetti in età minore, proponendo alcune modifiche ed integrazioni al codice penale, nella parte dedicata ai «delitti sessuali» previsti e disciplinati negli articoli da 609-*bis* a 609-*decies*, nonché una modifica al codice di procedura penale relativamente ai presupposti per la richiesta del giudizio abbreviato.

Il primo intervento normativo significativo in materia risale al 1996, anno in cui fu approvata la legge n. 66, recante «Norme contro la violenza sessuale», la quale abrogò e sostituì la normativa originaria contenuta nel codice penale del 1930.

Successivamente intervenne la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori i quali nuove forme di riduzione in schiavitù», ed infine venne approvata la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone».

Tali norme rappresentano un punto di partenza, nonché uno strumento fondamentale per un efficace e definitiva azione di contrasto a tali fattispecie di reato.

Tuttavia trattandosi di un campo così delicato tanto da essere, negli ultimi anni, oggetto di particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica e delle istituzioni italiane ed estere, è emersa l'esigenza di rivedere l'assetto normativo della materia. Occorre, infatti, colmare alcune lacune normative, come evidenziato anche dalla dottrina dominante, al fine di assicurare una protezione speciale al fanciullo, per uno sviluppo armonioso e completo della sua personalità.

Il presente disegno di legge introduce alcune modificazioni al codice penale e al codice di procedura penale, e nello specifico:

l'articolo 1 sostituisce l'articolo 609-*ter* del codice penale, relativamente alle circostanze aggravanti in relazione al delitto di violenza sessuale nei confronti di un minore, prevedendo un inasprimento della pena editale: la sanzione proposta oscilla da un minimo di dieci ad un massimo di sedici anni (attualmente da sei a dodici anni) di reclusione quando i fatti sono commessi nei confronti di persone minori di determinate età (quattordici e sedici anni); la sanzione può poi raggiungere nel minimo i quindici anni e nel massimo i ventuno (attualmente da sette a quattordici anni) anni se il fatto è commesso nei confronti di un minore di anni dieci;

l'articolo 2 modifica l'articolo 609-*quater* del codice penale, esclude espressamente la possibilità di chiedere il patteggiamento, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per le fattispecie di reato di violenza sessuale nei confronti di un minore di cui all'articolo 609-*ter*;

l'articolo 3 modifica l'articolo 609-*octies* del codice penale, relativamente alla violenza sessuale di gruppo, prevedendo un'inaspimento della pena editale da un minimo di quindici anni ad un massimo di ventuno anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 609-*ter*;

l'articolo 4 sostituisce l'articolo 609-*nonies* del codice penale, relativamente alle pene accessorie ed altri effetti penali, introducendo quale pena accessoria, accanto alla pena detentiva, l'obbligo di sottoporsi ad un trattamento psicoterapeutico teso ad una modifica del comportamento sessualmente deviato, sia durante l'esecuzione della pena

che nei cinque anni successivi alla scarcerazione. Lo stesso articolo prevede, altresì, l'introduzione di misure di sicurezza volte ad imporre, per un periodo di tempo che sarà valutato dal giudice di merito, comunque non inferiore a cinque anni dalla data di cessazione dell'esecuzione della pena, ai soggetti condannati per reati sessuali la comunicazione dei loro spostamenti al fine di impedire loro un contatto con luoghi che possano favorire la reiterazione del reato. È prevista infine l'istituzione di un «registro dei condannati» per reati sessuali, non pubblico, al fine di consentire un coordinamento

tra le forze di polizia e le scuole, gli asili e gli altri centri di aggregazione;

l'articolo 5 introduce l'articolo 416-*quater* del codice penale, nell'ambito del titolo V concernente i delitti contro l'ordine pubblico, prevedendo la nuova fattispecie di reato di associazione finalizzata a reati di pedofilia, pedopornografia e sfruttamento dei minori;

l'articolo 6, infine, modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale, escludendo, per i reati di violenza sessuale nei confronti di minori, la possibilità di richiesta da parte dell'imputato del giudizio abbreviato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 609-ter
del codice penale)*

1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-ter. - *(Circostanze aggravanti)*.
- La pena è della reclusione da dieci a sedici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

2) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale.

La pena è della reclusione da quindici a ventuno anni se il fatto è compiuto su minore che non ha compiuto gli anni dieci».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 609-quater
del codice penale)*

1. All'articolo 609-*quater* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«È fatto divieto, nei casi previsti dall'articolo 609-*ter*, chiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti a norma dell'articolo 438 del codice di procedura penale ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 609-octies
del codice penale)*

1. All'articolo 609-*octies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «sei a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «otto a quattordici»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*, la pena è della reclusione da quindici a ventuno anni».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 609-nonies
del codice penale)*

1. L'articolo 609-*nonies* è sostituito dal seguente:

«Art. 609-*novies*. - (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, con l'aggravante di cui all'articolo 609-*ter* ovvero nel caso previsto dall'articolo 609-*octies*,

terzo comma, 609-*quater* e 609-*quinquies* comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna per i delitti previsti dagli articoli 609-*ter*, 609-*quater*, e 609-*octies* terzo comma, ricorrendo le condizioni e aggravanti ivi indicate, comporta:

1) un trattamento psicologico obbligatorio durante l'esecuzione della pena e per la durata dei cinque anni successivi alla sua conclusione, teso al superamento del comportamento deviato;

2) l'imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché l'obbligo di rimanere lontano da luoghi frequentati da bambini;

3) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto con essi per una durata non inferiore ad anni cinque successivi alla cessazione dell'esecuzione della pena;

4) l'obbligo, per una durata non inferiore ad anni cinque successivi alla cessazione dell'esecuzione della pena, di tenere informati gli organi di polizia, sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti, affinché gli stessi diano avviso a scuole, asili ed altri luoghi frequentati da minori, della presenza nella comunità di soggetti che hanno subito una condanna per reati sessuali contro i minori, al fine di consentire, in concorso con le famiglie, di aumentare la vigilanza.

La violazione delle disposizioni previste dai numeri 2) e 3) del secondo comma comporta una pena della reclusione da due a otto anni.

Le misure previste al terzo comma, si applicano anche nei casi in cui si ritiene che vi siano le condizioni previste dagli articoli 273

e 274 del codice di procedura penale di applicazione delle misure cautelari.».

2. È istituito un registro informatico non pubblico, ma accessibile a tutti gli organi di polizia, in cui sono registrati i nomi dei condannati, anche solo con sentenza di primo grado, per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, con l'aggravante di cui all'articolo 609-*ter* ovvero nel caso previsto dall'articolo 609-*octies*, terzo comma, 609-*quater* e 609-*quinquies*.

Art. 5.

(Modifiche al codice penale in materia di associazione finalizzata a reati di pedofilia, pedopornografia e sfruttamento dei minori)

1. Dopo l'articolo 416-*ter* del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 416-*quater*. - *(Associazione finalizzata a reati di pedofilia, pedopornografia e sfruttamento dei minori)*. - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui agli articoli da 600-*bis* a 600-*quinquies*, e di cui all'articolo 609-*bis*, con l'aggravante di cui all'articolo 609-*ter*, ovvero nel caso previsto dall'articolo 609-*octies*, terzo comma, ovvero dagli articoli 609-*quater* e 609-*quinquies*, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

Art. 6.

*(Modifica all'articolo 438 del codice
di procedura penale)*

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. L'imputato non può chiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti se è imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis, con l'aggravante di cui all'articolo 609-ter ovvero nel caso previsto dall'articolo 609-octies, terzo comma, 609-quater e 609-quinquies del codice penale».